



Comune di Bonorva

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza n°13 del 16/04/2019

Oggetto: Disposizioni ai cittadini residenti in Bonorva e alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso e vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.

II SINDACO

Premesso che questa Amministrazione intende individuare misure, da introdurre progressivamente, per giungere al divieto definitivo della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, in quanto non rispondenti ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate al medesimo livello.

Tenuto conto che tali criteri sono fissati dagli standard europei: UNI EN 13432; EN 14995.

Atteso che il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia Ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art.198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l'altro le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

Che col fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio a posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale per rendere più efficienti ed efficaci le attività previste per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Che nello stesso tempo, risulta opportuno che anche i cittadini residenti in Bonorva e le attività commerciali operanti sul territorio, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dotino e utilizzino, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;

Richiamati:

- **Direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015** che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
- **Art. 179 dlgs 152/2006**, in forza del quale le PPAA sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- **Art. 226-bis dlgs 152/2006** (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) introdotto con Decreto Legge del 20 giugno 2017, n. 91, conv. con mod. nella L. 3 agosto 2017, n. 123
- **Art. 226-ter dlgs 152/2006** (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Introdotto per conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e avviare la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da

- quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
- ✓ biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002-
- ✓ contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4 -

Visto il Decreto Legislativo n°152 del 3.04.2006, in particolare gli articoli da 177 a 266.

Visto il D. Lgs del 18.08.2000 n°267 T.U.E.L.-

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

A decorrere dal **01/06/2019**, a tutti i cittadini residenti e non, nel Comune di Bonorva e gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di utilizzare e/o fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili.

Dovranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali.

È inoltre vietato l'uso di piatti, bicchieri e stoviglie monouso non biodegradabili- salvo le bottiglie di plastica per le quali sono al vaglio diverse soluzioni.

Pertanto:

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante, esercenti attività sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile.
2. I cittadini residenti in Bonorva, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge.
3. È inoltre vietato l'uso e la vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi ovvero posseduti nelle proprie abitazioni fino all'esaurimento delle scorte e comunque **entro e non oltre il 01/06/2019**.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n°689/81.

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativa Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Bonorva.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata alla Prefettura di Sassari, al Comando Stazione Carabinieri di Bonorva, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Bonorva.

A norma dell'art.8, della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Francesco Mura.

IL SINDACO
Dott. Massimo Di Agostino

